

L'INTERVENTO

Ancora confusione sulla legge Biagi

Flessibilità, precarietà, lavoro in somministrazione, lavoro a tempo determinato. Su questi differenti concetti e strumenti di politica occupazionale, nonostante la riforma del lavoro Biagi realizzata ormai da anni, nel nostro paese c'è ancora incertezza e confusione.

Lo dimostra oggi lo schema di decreto legislativo di applicazione alla Direttiva Comunitaria 104 del 2008 in materia di somministrazione di lavoro: se la Direttiva infatti invita chiaramente gli stati membri a rivedere la disciplina del lavoro tramite Agenzia lungo le due direttrici del rafforzamento della tutela dei lavoratori e il riesame dei divieti e delle restrizioni del ricorso alla somministrazione di lavoro, lo schema di decreto trascura completamente quest'ultima indicazione volta a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento dell'attività di agenzia. Ostacoli che se non vengono rimossi rischiano di mettere in serie difficoltà sia il settore delle Apl che il mercato del lavoro, che soprattutto in questa fase di contrazione dell'economia ha bisogno di strumenti di facilitazione dell'occupazione.

La questione è che nel nostro paese il lavoro tramite agenzia si considera come ancora legato ai presupposti della «temporaneità, eccezionalità e straordinarietà», mentre già la riforma Biagi lo ha svincolato definitivamente da questi presupposti, facendo diventare di conseguenza la somministrazione una forma «strutturale» di organizzazione del rapporto di lavoro anche per l'ordinaria attività dell'impresa. Ciò è anche confermato e dichiarato dalla stessa direttiva europea che enuncia che la somministrazione di lavoro non è l'eccezione alla regola delle assunzioni a tempo indeterminato. In sostanza l'errore che è stato commesso è di aver interpretato la Direttiva sulla somministrazione operando ancora una volta un'associazione tra la somministrazione di

lavoro e il lavoro a termine.

Uno degli ostacoli più importanti da rimuovere è quello dell'indicazione della causale per giustificare il ricorso al lavoro tramite agenzia, anche perché il rischio dell'insorgenza del contenzioso, molto spesso pretestuoso, limita il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Il nostro ordinamento già conosce l'esclusione della causale per il caso di somministrazione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Introdotta dalla Finanziaria del 2010, questa novità ha consentito la ricollocazione di migliaia di lavoratori espulsi dai cicli produttivi a causa della crisi economica. Estendere la «acausalità» a tutti i casi della somministrazione non potrà che favorire la creazione di buona occupazione.

Il nostro ordinamento è sicuramente tra i più avanzati in tema di divieti e restrizioni e di tutela delle condizioni economiche e normative dei lavoratori. Infatti, se abbiamo superato senza problemi anche i pochi casi di verifica giurisprudenziale in tema di rapporti di lavoro, abbiamo avuto numerosissimi casi di contenzioso proprio sulle causali di ricorso alla somministrazione che giustificano la stipula del contratto di natura commerciale tra l'agenzia e le imprese utilizzatrici. Seppur sia vero che la giurisprudenza non sia univoca, molto spesso l'orientamento del giudice è stato condizionato proprio da una sbagliata analogia tra somministrazione di lavoro e lavoro a termine e da un errato presupposto che la temporaneità sia ancora il tratto distintivo del lavoro tramite agenzia. Il recepimento della direttiva è l'occasione per porre rimedio a questo problema pratico e scavallare un malinteso culturale.

Antonio Lombardi
Presidente Alleanza Lavoro

